

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGMAN

(Linux Users Group MANtova)

Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. E' costituita l'Associazione Culturale LUGMan (acronimo per "Linux Users Group Mantova")
2. L'Associazione e' apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformita' con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla l.r. n. 01/2008.
4. L'Associazione ha sede in Cavriana (MN), piazza Castello 8/A.

Art 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilita' sociale. In particolare l'Associazione intende promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici con particolare attenzione, ma non limitatamente, al Sistema Operativo GNU/Linux e al cosiddetto software "OpenSource", nei piu' vari strati della Societa' Civile, così come espressamente indicato nel preambolo all'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa.
2. L'Associazione svolge la sua attivita' sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni e alle opportunita' territoriali.

Art 3 – Attivita' dell'Associazione

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, svolge le seguenti attivita':
 - sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo.
 - sviluppare l'utilizzo delle reti informatiche.
 - preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo.
 - formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare in questo campo.
 - istituire borse di studio.
 - pubblicare documentazione tecnica su libri a stampa o altri supporti.
 - collaborare con quotidiani, periodici, emittenti radio o televisive.

- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di collaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale.
 - creare sedi periferiche per meglio strutturarsi ed operare in ambito geografico (le modalità di rappresentanza di queste sedi all'interno dell'Associazione verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e successiva approvazione della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci).
 - nonché quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: partecipare come Associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale delle idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale.
2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.
 3. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART 4 – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare senza riserve il presente statuto.
3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio puo', in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attivita' dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.
7. Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.
8. Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.
9. Ogni socio e' tenuto al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Art 6 – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione puo' esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento puo' ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
3. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, immediatamente comunicata a tutti i soci mediante gli strumenti di divulgazione ritenuti idonei, comporta l'automatica esclusione del socio senza necessita' di apposita decisione da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Art 7 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da:
 - a) quote e contributi degli associati.
 - b) eredita', donazioni e legati.

- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'importo della quota associativa e' deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
 3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, ne' può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
 4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 8 – Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico - finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.
3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere

approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- Il Segretario

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci, anche tramite l'utilizzo dei mezzi informatici ritenuti idonei a garantire una corretta informazione, o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea puo' essere tenuta anche tramite l'ausilio dei mezzi telematici idonei a garantire una completa partecipazione e la piu' ampia possibilita' di intervento a ciascun socio. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega in forma scritta o elettronica. In caso di delega in formato elettronico la delega stessa deve essere inviata preventivamente anche al Presidente. Ciascun aderente puo' presentare un massimo di una delega.

7. Delle riunioni dell'Assemblea e' redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della meta' più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
- revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo.
- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento.
- discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo.
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attivita' dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo.
- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di

almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto.

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche con le modalita' descritte dal comma 5° dell'art 10 del presente statuto, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici – finanziari preventivo e consuntivo annuali.
- proporre l'ammontare della quota sociale annua.
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio.
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal

Presidente per motivi di necessita' e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o piu' consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di piu' della meta' dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessita' ed urgenza puo' compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attivita' compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art 15 – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalita' analoghe o per fini di pubblica utilita'.

Art 16 – Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.